

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2020/1407**  
**del 18/09/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 811**  
**del 25/09/2020**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROROGA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 UNITÀ CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) PRESSO IL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22 per Macro-Obiettivi";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21.07.2020 sono stati approvati il Piano della Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.06.2020 sono stato approvati il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08.05.2018 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020.*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 14.12.2018 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 A VALERE PER IL 2019*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 26 del 14.12.2018;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 16.10.2019\* (\*cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) è stata approvata l'"*INTEGRAZIONE ED ATTUALIZZAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 14.12.2018 N. 214 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE ASSENZA ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 PER IL 2020*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25.02.2020 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 3 del 24.02.2020;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale **n. 33 di I.D.** del **25.02.2020** di approvazione del "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2020-2021-2022. ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*", ed in particolare quanto previsto:

- ai capoversi 1 "**QUADRO NORMATIVO GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI**" e 2 "**RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE in riferimento all'art. 14 bis comma 1 lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/2019**" delle premesse, nei quali si indicavano tutti i limiti e le normative di riferimento in merito al contenimento/riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, e si verificava il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, anche per l'anno 2020 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani triennali dei fabbisogni di personale;
- al paragrafo "**CONDIZIONI OGGETTIVE - FACOLTA' ASSUNTIVE**" del capoverso 2 delle premesse, nel quale si prevedeva espressamente la "*...omissis...possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L.90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite*

*ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co. 1 del D.L. 50 del 24.04.2017, nonché per le assunzioni di assistenti sociali dall'art. 1, comma 200 della Legge 205/2017...omissis...";*

Preso atto che l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale è stata attestata dal Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3/2020, dal quale si rileva, in stralcio, quanto segue: *"Si attesta e certifica, anche sulla scorta di tutti i soprarichiamati documenti contabili di rendicontazione e programmazione e delle deliberazioni in fase di adozione...omissis...che i documenti...omissis...di programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Reggio Emilia, inerenti la proposta di Deliberazione in argomento ed in particolare all'allegato C della predetta deliberazione sottoposta a verifica di questo collegio che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale relativamente a tutte le assunzioni programmate in esse contenute per l'anno 2020, sono coerenti con le norme attualmente vigenti ed improntate al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale e di effettuazione di nuove assunzioni nel limite previsto dal vigente regime vincolistico";*

Preso atto che nella suddetta Deliberazione, al punto 1 del dispositivo, si approvava *"...omissis...per tutte le motivazioni esposte in premessa, il "Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2020-2021-2022 – Piano annuale 2020", secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:*

*...omissis...*

**5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIÀ AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITÀ'...omissis...";**

Richiamato, inoltre, in stralcio, il suddetto capoverso 5 delle premesse, ed in particolare ed in particolare il punto 5.4 **"CO.CO.CO./ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE"**, paragrafo **"5.4.B) TEMPO DETERMINATO"**, nel quale si dà atto di quanto segue:

*"Si valuta pertanto opportuno – come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2018-2021 – sia per l'anno 2019, che per gli anni 2020, 2021 e 2022 – temperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forma di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee – autorizzare:*

*nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di Bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni),*

*Si autorizzano in particolare tutte le assunzioni a tempo determinato necessarie di Assistenti Sociali finanziate a valere su finanziamenti esterni quale il "RdC" (cfr. art. 1 comma 200 Legge n. 205/2017) che non incidono né sulla spesa di personale in senso lato che, che nello specifico, su quella a tempo determinato....omissis...";*

Richiamato, infine, nuovamente, il dispositivo della suddetta Deliberazione, nel quale si dà atto:

- al punto 2 - *"di confermare quanto indicato nella Deliberazione G.C. n. 167 del 16.10.2019\* (cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) relativamente alla ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, a valere per l'anno 2020, ed in particolare che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2020 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione"*
- al punto 5 - *"di autorizzare e dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti...omissis...a tutti gli adempimenti"*

*indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi comprese le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche, con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati...omissis...";*

Preso atto, inoltre, di quanto disposto dall'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che testualmente recita:

*"Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";*

Valutato, pertanto - come si legge anche nelle "Note di lettura sulle norme di interesse degli enti locali" ANCI IFEL di gennaio 2018 – che tale norma, introdotta nella legge di Bilancio 2018 al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzando le risorse a valere e nei limiti di un terzo della quota del "Fondo Povertà" attribuita agli ambiti territoriali di ogni Regione per il rafforzamento dei servizi sociali e che tali assunzioni hanno luogo "in deroga" ai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 e di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Preso atto, infine:

- che la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - istituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2017 e denominata Reddito di Inclusione (Re.I.) - da attuarsi ad opera dei Servizi Sociali, richiedibile presso specifici punti per l'accesso costituiti ed individuati dai Comuni, coordinati in ambiti territoriali – è gradualmente sostituita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*", convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, da altro strumento, istituito ai sensi del medesimo decreto, denominato Reddito di Cittadinanza (R.d.C.);
- che gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2017 si intendono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del D.L. n. 4/2019, riferiti al Reddito di Cittadinanza;
- che, ai sensi dell'art. 12 "Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del RdC", comma 12, del suddetto decreto,  
*"Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017";*

Tutto ciò premesso

Si prende atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1004 di R.U.D. del 18.09.2018 venivano assunte a tempo determinato e pieno – insieme ad altre - le unità di seguito specificate, mediante utilizzo della graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 03.02.2016:

- Dr.ssa **B.F.** (55<sup>a</sup> classificata) – dal 24.09.2018 al 31.12.2018, salvo proroga – assegnata al Servizio Servizi Sociali – Intercultura - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud;
- Dr.ssa **M.V.** (70<sup>a</sup> classificata) – dal 15.10.2018 al 31.12.2018, salvo proroga – assegnata al Servizio Servizi Sociali – Intercultura - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Nord;

- Dott.ssa **M.C.** (74<sup>a</sup> classificata) - dal 08.10.2018 al 31.12.2018, salvo proroga, con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali – Intercultura” - U.O.C Polo Sociale Territoriale Ovest;
- dott.ssa **L.F.A.** (75<sup>a</sup> classificata) – dal 24.09.2018 al 31.12.2018, salvo proroga – assegnata al Servizio Servizi Sociali – Intercultura – U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest;

per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di tutti gli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale di cui al Fondo Povertà (Re.I.), a rafforzamento degli interventi dei Servizi Sociali, ai sensi di quanto previsto e a valere sulle risorse a finanziamento statale di cui all'art. 1 comma 200 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017.

Si prende atto, inoltre, che, con Determinazione Dirigenziale n. 1491 di R.U.D. del 12.12.2018, venivano prorogati, tra gli altri, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, salvo ulteriore proroga, i contratti di lavoro a tempo determinato delle medesime dipendenti, per le motivazioni riportate a fianco di ciascuna unità e vista la positiva valutazione dell'operato delle stesse, mantenendo a ciascuna il Servizio e l'U.O.C. di assegnazione:

- dott.ssa **M.V.** e dott.ssa **M.C.**, a fronte di esigenze straordinarie connesse al persistere del carico eccezionale di lavoro determinato dall'avviamento del “Re.I – Reddito di inclusione”, quale misura a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, e a valere sulle risorse a finanziamento statale di cui sopra (Fondo Povertà statale);
- dott.ssa **B.F.**, e dott.ssa **L.F.A.** a fronte di esigenze straordinarie connesse al progetto S.I.A., finanziato da uno specifico programma nazionale (P.O.N. - Programma Operativo Nazionale), in considerazione della necessità di portare a termine tale progetto e l'attuazione delle sue varie fasi di esecuzione entro il 2019.

Si prende atto, infine, che, con Determinazione Dirigenziale n. 1312 di R.U.D. del 04.12.2019, venivano prorogati, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo Povertà statale, per il periodo 01.01.2020 – 30.09.2020, salvo ulteriore proroga, i rapporti di lavoro a tempo determinato delle stesse dipendenti, a fronte delle complesse esigenze straordinarie (notevole mole di lavoro aggiuntivo e straordinario in capo ai Servizi Sociali) dovute all'attuazione delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che - introdotte attraverso il Progetto Re.I. - trovano, in attuazione del D.L. 4/2019, naturale prosecuzione nel RDC – Reddito di Cittadinanza, esigenze cui non era possibile far fronte con il personale ordinariamente in servizio.

Si prende atto, altresì, che, con Determinazione Dirigenziale n. 765 di R.U.D. del 25.07.2019, veniva assunta con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno e con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D1), mediante utilizzo della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di “FUNZIONARIO RETI SOCIALI” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, la dott.ssa **D.S.** (8<sup>a</sup> classificata), per il periodo dal 02.09.2019 al 15.04.2020, salvo proroga, per esigenze sostitutive legate all'assenza per maternità di altra dipendente a tempo indeterminato di medesimo profilo professionale (dott.ssa P.C.), con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali – Intercultura” ed all'U.O.C. Polo Sociale Territoriale Est e attività in ambito disabili.

Si prende atto, inoltre, che, con Determinazione Dirigenziale n. 236 di R.U.D. del 07.04.2020, il rapporto di lavoro a tempo determinato della medesima dipendente veniva prorogato, per il periodo dal 16.04.2020 al 30.09.2020, salvo ulteriore proroga, a fronte del permanere dell'esigenza che aveva originato la sua assunzione – stante l'intento dichiarato dalla dipendente sostituita, dott.ssa P.C., di proseguire a vario titolo l'assenza dal lavoro fino a tale data - e considerata la positiva valutazione dell'operato della lavoratrice, mantenendo inalterati il Servizio (ridenominato “Servizi Sociali”) e l'UOC di assegnazione.

Preso atto, altresì, che, con Determinazione Dirigenziale n. 1224 di RUD 1224 del 21.11.2019, è stata assunta in servizio a tempo determinato e pieno – mediante utilizzo della medesima graduatoria di cui al paragrafo precedente - la dott.ssa **M.L.** (61<sup>a</sup> classificata) con profilo di “Funzionario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D), per il periodo dal 04.12.2019 al 03.10.2020, salvo proroga, e con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest e attività in ambito anziani, a fronte di esigenze straordinarie connesse alle fragilità familiari (nuove povertà, difficoltà genitoriali, inclusione sociale e lavorativa) nonché all'aumento dei carichi di lavoro determinato dalla riassegnazione dei nuovi casi dall'Unione Val d'Enza a causa dell'indagine disposta all'epoca dalla magistratura.

Si prende atto, infine, che con lettera datata 18/09/2020 - che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente richiamata - la Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", dott.ssa Germana Corradini, richiedeva, tra l'altro, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle sotto-indicate unità lavorative:

- dott.ssa **B.F.**, per il periodo **dal 01.10.2020 al 23.09.2021**;
- dott.ssa **M.C.**, per il periodo **dal 01.10.2020 al 07.10.2021**;
- dott.ssa **M.V.**, per il periodo **dal 01.10.2020 al 14.10.2021**;

ossia, per ciascuna di esse, fino al raggiungimento del limite ("contatore") individuale massimo consentito dalla normativa per rapporti di lavoro a termine riconducibili alla medesima procedura di reclutamento, mantenendo inalterato il rapporto orario delle stesse (tempo pieno) nonché il Servizio e le rispettive Unità Organizzative Complesse di assegnazione.

Tale richiesta, supportata anche dalla positiva valutazione dell'attività svolta dalle suddette funzionarie, è motivata dalla necessità di far fronte al permanere delle complesse esigenze straordinarie che originarono le primitive assunzioni e le successive proroghe, ossia la notevole mole di lavoro aggiuntivo e straordinario in capo ai Servizi Sociali, principalmente dovuta all'attuazione delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotte dalla legge e correlate al Fondo Povertà statale – quota servizi - 2018-2020 ed in particolare finalizzate alla realizzazione del Reddito di Cittadinanza (DL 4/2019).

A tal fine, nella suddetta richiesta si specificava che le risorse del Fondo in parola, utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo determinato impegnato nelle attività di cui sopra ed attualmente stanziato sul Bilancio di Previsione 2020-2022, annuale 2020, al capitolo 31889 del PEG 2020 (oltre a quota già utilizzata nel PEG 2019) afferiscono all'assegnazione/trasferimento del Fondo Povertà statale 2019 e consentono di garantire con certezza, allo stato attuale, la proroga dei contratti di lavoro delle suddette unità unicamente fino al 31.12.2020, essendosi ancora in attesa dell'assegnazione al Comune di Reggio Emilia, delle risorse relative all'anno 2020.

Pertanto, al fine di dare continuità al progetto di che trattasi - che si ritiene di importanza strategica a maggior ragione in questo periodo di emergenza sanitaria - e nelle more del riparto e assegnazione delle risorse del suddetto Fondo afferenti all'annualità 2020 (già previste nel DM 18.05.2018) e della conseguente iscrizione delle stesse nel Bilancio di questo Comune (PEG 2021), così da poterle impegnare anche per le sopraindicate proroghe contrattuali (precisamente per i periodi 01.01.2021-23.09.2021 dott.ssa B.F., 01.01.2021-07.10.2021 dott.ssa M.C. e 01.01.2021-14.10.2021 dott.ssa M.V.) - la Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", dott.ssa Germana Corradini, nella lettera di cui sopra, richiedeva di imputare intanto - a titolo cautelativo - la spesa relativa ai suddetti periodi di lavoro delle già ricordate funzionarie a valere sulle risorse ordinariamente destinate ad assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali, sul capitolo che nel PEG 2021 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30807 del PEG 2020, che presenta la necessaria disponibilità.

Tale richiesta di imputazione della spesa come sopra esposto veniva avanzata per dare certezza e assicurare la copertura finanziaria delle suddette proroghe, in attesa della definitiva assegnazione delle risorse spettanti del Fondo Povertà statale per l'annualità 2020, a cui poi dovranno essere effettivamente imputate le somme relative alle suddette proroghe, previa variazione da effettuarsi al primo momento utile successivo alla comunicazione dell'assegnazione.

Nella stessa lettera si chiedeva, inoltre, per la medesima motivazione indicata in relazione alle tre proroghe contrattuali di cui sopra, e a valere sulle risorse ordinariamente destinate ad assunzioni a tempo determinato di personale dei Servizi Sociali (cap. 30807 del PEG 2020 e capitolo che nel PEG 2021 verrà iscritto in sede corrispondente all'omologo capitolo del PEG 2020), per tutto il periodo indicato più sotto, la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la Funzionaria Reti Sociali dott.ssa **L.F.A.** - assegnata al Servizio "Servizi Sociali", U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani - per il periodo **dal 01.10.2020 al 23.09.2021**, ovvero sino al raggiungimento del limite massimo ("contatore individuale") consentito dalla normativa per rapporti di lavoro a termine riconducibili alla medesima procedura di reclutamento, tenuto conto, anche in questo caso, della positiva valutazione dell'attività sinora svolta dalla suddetta funzionaria, fermi restando il suo rapporto orario (tempo pieno) nonché il Servizio, l'Unità Organizzativa Complessa di assegnazione e le mansioni svolte.

Infine, con la medesima comunicazione, la Dirigente del Servizio "Servizi Sociali" chiedeva la proroga dei rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato in essere con le Funzionarie Reti Sociali:

- dott.ssa **D.S.** - il cui rapporto di lavoro a tempo determinato era stato originariamente instaurato e successivamente prorogato per esigenze temporanee di tipo "sostitutivo" e, nello specifico, in sostituzione della lavoratrice assente per maternità Ass. Soc. dott.ssa P.C., presso il Servizio "Servizi Sociali", U.O.C. Polo Sociale Territoriale Est e Attività in Ambito Disabili - per il periodo **dal 01.10.2020 al 31.01.2020**, salvo ulteriore proroga, in considerazione del verificarsi, presso i Servizi

Sociali, di nuove assenze di personale con diritto alla conservazione del posto ed in particolare per l'esigenza sostitutiva della Funzionaria Reti Sociali dott.ssa F.V., anch'essa assente per congedo di maternità, almeno sino alla data del 31.01.2020.

Nella richiesta si specificava, peraltro, che la prosecuzione del rapporto di lavoro in essere con la medesima unità lavorativa, pur con assegnazione a diversa Unità Organizzativa Complessa (Polo Sociale Territoriale Sud ed Attività in Ambito Dipendenze e Salute Mentale), si rendeva opportuna in luogo di nuova assunzione di diversa figura - vista la positiva valutazione dell'attività svolta dalla lavoratrice e dalle acquisite conoscenze e competenze in materia e circa la natura e le specifiche caratteristiche delle attività del Servizio, in un'ottica di complessiva continuità lavorativa nell'ambito del Servizio "Servizi Sociali";

- dott.ssa **M.L.** - assunta in data 04.12.2019 ed assegnata al Servizio "Servizi Sociali", U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in ambito anziani, a fronte di esigenze straordinarie sulle tematiche connesse alle fragilità familiari (nuove povertà, difficoltà genitoriali, inclusione sociale e lavorativa) nonché all'aumento dei carichi di lavoro determinati dalla riassegnazione dei nuovi casi dall'Unione Val d'Enza - per il periodo **dal 04.10.2020 al 03.10.2021**, salvo ulteriore proroga, a fronte del permanere delle medesime esigenze straordinarie che ne avevano determinato l'assunzione, tenuta in debita considerazione la positiva valutazione dell'attività svolta dalla stessa e mantenendo invariati il Servizio e la U.O.C. di assegnazione.

Verificata l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale interno già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo di tale personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche del Servizio, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati alla Dirigente e al Servizio di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già ricordato nella Deliberazione di G.C. n. 33 del 25.02.2020 di approvazione del P.T.F.P. 2020-2022 – anno 2020;

Considerato:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti proroghe di assunzione a tempo determinato risultano presenti e stanziare nei capitoli relativi alla spesa di personale del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020, e se ne terrà altresì conto nella redazione del Bilancio per l'anno 2021;
- che è previsto nel Bilancio di Previsione 2020-2022 - annuale 2020 - apposito Capitolo di spesa (Cap. 31889) finalizzato ad assunzioni di personale finanziate con risorse statali erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Fondo Povertà) e che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle proroghe dei contratti a tempo determinato in essere con le dott.sse **B.F.**, **M.C.** e **M.V.** per il periodo **01.10.2020 – 31.12.2020** sono complessivamente previste e disponibili in tale capitolo;
- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle proroghe dei contratti a tempo determinato con le suddette tre unità di personale - dott.sse **B.F.**, **M.C.** e **M.V.** - per la parte relativa all'annualità 2021, e rispettivamente per i periodi **01.01.2021-23.09.2021**, **01.01.2020-07.10.2021** e **01.01.2020-14.10.2021**, sono invece complessivamente previste nel capitolo 30807 – finalizzato ad assunzioni di personale a tempo determinato dei Servizi Sociali – nel quale si ritrovano, peraltro, anche le risorse necessarie alle proroghe contrattuali delle altre tre unità di personale (dott.sse **L.F.A.**, **D.S.** e **M.L.**) per gli interi periodi richiesti;

Preso altresì doverosamente atto delle novità normative in materia assuntiva intervenute successivamente all'approvazione del PTFP 2020-2022, ed in particolare di quanto segue:

- che, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 34/2019 – convertito con modificazioni nella Legge n. 58 del 28.6.2019 – e più specificatamente con l'art. 33 – che detta nuove disposizione in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, in base alla sostenibilità finanziaria - sono cambiati in corso d'anno 2020, i criteri per la costituzione della base di calcolo della capacità assunzionale degli enti, collegando la stessa unicamente alla "sostenibilità finanziaria" dei singoli Enti e prevedendo specificatamente che *"... A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo credito dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- che, successivamente, in data 27.04.2020 è stato pubblicato in G.U. il "Decreto" di cui all'art. 33 del

D.L. 34/2019, ovvero il DPCM 17.03.2020 che individua *“i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”* e che fissa inoltre la decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni assuntive, nella data del 20 APRILE 2020;

Tenuto conto:

- che, in relazione al numero degli abitanti, ai sensi di quanto indicato nel citato DPCM 17.03.2020, il Comune di Reggio Emilia si colloca nella Fascia demografica lettera g) - fascia che pertanto deve essere presa a riferimento per l'individuazione dei due valori “soglia” che definiscono, nel concreto, tre diverse fasce di virtuosità e di appartenenza per i singoli Comuni, che occorre necessariamente considerare al fine della definizione delle diverse capacità assunzionali dei singoli Comuni, a decorrere dal 20 Aprile 2020 (data di decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni assuntive stabilite dal citato decreto);
- che detti “valori soglia” sono stabiliti dalle Tabelle contenute nel DPCM 17 Marzo 2020, per i Comuni appartenenti alla fascia g), come segue:
  - nel 27,60% - del rapporto tra spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato e media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati, come più sopra e meglio definito dal Decreto – “soglia di virtuosità”, al di sotto del quale si collocano gli Enti cosiddetti “virtuosi”;
  - nel 31,60% del rapporto tra le medesime voci più sopra indicate, al di sopra del quale si collocano gli Enti con minor capacità di sostenibilità finanziaria, i quali devono prevedere un graduale piano di rientro, entro il 2025, sino al raggiungimento del “valore soglia” di virtuosità;
- che, in tal modo, viene implicitamente definita nel DPCM una fascia “intermedia” tra i due valori soglia di cui sopra e come stabiliti dal Decreto, in cui si collocano i Comuni il cui rapporto fra spesa del personale e entrate correnti risulta compreso fra i due suddetti valori soglia - Comuni i quali non possono incrementare, nell'anno in corso, il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato a seguito dell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Tenuto conto, altresì:

- che, in data 08.06.2020, è stata emanata la *“Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Giugno 2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo in data 11.09.2020 (G.U. n. 226/2020);
- che ad oggi si è già assistito ad un proliferare di deliberazioni/pareri di varie sezioni della Corti dei Conti (E.R. 32/2020 e 55/2020, Lombardia n.74/2020, Veneto 104/2020, Liguria, Campania, Toscana, ecc.) che si sono espresse su alcune delle complesse tematiche oggetto della riforma assunzionale, a seguito di quesiti inoltrati da Comuni, di cui è opportuno tener conto, almeno in via cautelativa, prima di effettuare nuove assunzioni di personale, e che in particolare individuano il Rendiconto 2019 (cfr. Delib. Corte Conti Toscana n. 61/2020/PAR), qualora approvato, quale ultimo strumento contabile cui far riferimento per la quantificazione del proprio “rapporto” tra spese di personale ed entrate correnti;

Valutato a tal proposito:

- che il Comune di Reggio Emilia con Deliberazione di Consiglio Comunale n.137 del 29.06.2020 ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 e i relativi allegati, e che pertanto ad oggi – considerata la complessiva incertezza che ha caratterizzato, sino a pochi giorni fa, il quadro normativo di riferimento, posto anche che la *“Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Giugno 2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni”*, diffusa in bozza nel mese di maggio 2020, ha assunto carattere di ufficialità solo pochi giorni fa, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 11.09.2020 - si è nella fase finale di quantificazione, da parte dell'Area Risorse e del Servizio Personale del Comune di Reggio Emilia, del suddetto rapporto tra “spesa di personale/entrate correnti”, tenuto conto dei parametri e delle indicazioni di cui al DPCM 17 Marzo ed alla relativa Circolare, pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo in data 11.09.2020 (G.U. n. 226/2020), e di conseguenza anche di individuazione delle capacità assunzionali del Comune di Reggio Emilia secondo quanto indicato nel DPCM 17.03.2020;
- che pur non essendosi ancora addivenuti alla determinazione, in via definitiva, del preciso valore

di “rapporto” (comunque ormai prossimo alla definizione), ciò che emerge dai lavori in corso è che il Comune di Reggio Emilia si collocherà, molto verosimilmente nella cosiddetta “fascia intermedia”, compresa tra i due valori soglia 27,60% e 31,60% e pertanto con l’unica necessità di “contenere” entro il rapporto 2019, in via di quantificazione, il rapporto tra spese di personale/entrate correnti anche per l’anno 2020 in corso, che si determinerà però in via definitiva, solo a consuntivo 2020;

- che nel PTFP 2020-2022, tra le varie azioni programmate, ve ne sono diverse strettamente connesse al mantenimento quali-quantitativo dei servizi educativi, sociali e alla cittadinanza che risultano assolutamente irrinunciabili ed improcrastinabili;
- che, pertanto, ad oggi, d’intesa con il Direttore Generale, si conferma pienamente il contenuto del documento di programmazione assunzionale triennale PTFP 2020-2022, annuale 2020 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 33 del 25/02/2020), in quanto ancora totalmente attuale e corrispondente a precise ed improcrastinabili esigenze assuntive di personale e di fabbisogni di risorse umane dell’Ente, cui corrisponderanno altrettante Entrate finanziarie;
- che conseguentemente si procederà all’attuazione del predetto PTFP e delle assunzioni in esso contenute, “agendo” contestualmente con la massima cautela in relazione alla normativa sopravvenuta ed effettuando a tal fine tutte le eventuali verifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione alla sostenibilità finanziaria delle spese connesse alle nuove assunzioni, tenendo monitorato in corso d’anno, e con il progredire dei mesi ed il consolidamento dei dati - da parte dell’Area Risorse e del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione - il “rapporto” tra i due indicatori oggetto di determinazione del coefficiente: la spesa di personale e le entrate dell’anno in corso;
- che in ogni caso, qualora in corso d’anno dovesse rilevarsi un marcato superamento del rapporto di che trattasi (che pure verrà determinato in via definitiva unicamente nel 2021, a consuntivo 2020), si provvederà ad adottare ogni provvedimento e/o strategia per “rientrare” fin dal primo momento utile, nel rapporto auspicato;
- con riferimento alla spesa necessaria alle proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato oggetto del presente provvedimento:
  - che la spesa necessaria alle proroghe dei contratti a tempo determinato delle dott.sse **B.F.**, **M.C.** e **M.V.** per il periodo **01.10.2020–31.12.2020**, finalizzate a dare continuità all’azione dei Servizi Sociali nel contesto degli obiettivi legati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale di cui al Fondo Povertà statale, risulta essere esclusa - così come indicato nel sopracitato art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 - dai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 e di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;
  - che, invece, la spesa necessaria a garantire le proroghe contrattuali per le medesime unità di personale, per la parte relativa all’annualità 2021 e rispettivamente per i periodi **01.01.2021-23.09.2021** (dott.ssa **B.F.**), **01.01.2021-07.10.2021** (dott.ssa **M.C.**) e **01.01.2021-14.10.2021** (dott.ssa **M.V.**) - nelle more dell’assegnazione delle risorse del Fondo Povertà statale afferenti all’annualità 2020, della conseguente iscrizione delle stesse nell’apposito capitolo di spesa del PEG 2021 e della variazione di imputazione richiesta dalla Dirigente del Servizio “Servizi Sociali” di cui si dà conto più sopra - e le proroghe contrattuali delle altre tre unità di personale (dott.sse **L.F.A.**, **D.S.** e **M.L.**) per gli **interi periodi richiesti**:
    - risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 (come modificato da ultimo dall’art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
    - risulta conforme a quanto previsto dall’art. 1 comma 557, *-bis*, *-ter* e *-quater* della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate sulla Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020;
  - qualora in corso d’anno - in virtù del nuovo modello di controllo della spesa per assunzioni - si dovesse registrare un significativo scostamento e superamento del “rapporto” di riferimento 2019, in relazione alla fascia demografica di appartenenza e secondo i parametri indicati nel DPCM 17.03.2020, anche in relazione a spese di personale sostenute o a minori riscossioni di entrate, verranno adottati tutti i provvedimenti e le opportune misure cautelari finalizzati al rientro nel parametro di riferimento e al rispetto delle capacità assunzionali,

posto che il dato definitivo e consolidato sul rapporto 2020 si avrà unicamente nel 2021, successivamente alla rendicontazione del consuntivo 2020;

- inoltre, trattandosi di spesa relativa a proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo, strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano e, peraltro, per quattro delle unità di personale in questione (B.F., M.C., M.V. e L.F.A.) non ulteriormente prorogabile oltre il termine dei contratti che verranno instaurati, posto che, per le suddette dipendenti, lo stesso coincide con il raggiungimento del limite temporale massimo di 36 mesi riconducibili alla medesima procedura di reclutamento;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

*“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”;*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che non ricorre nel caso di specie l'obbligo, disposto dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità, iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, poiché nei casi oggetto del presente provvedimento non si tratta di nuove assunzioni, bensì di proroghe – peraltro di durata inferiore a 12 mesi - di contratti a tempo determinato già sottoscritti con le lavoratrici, nonché in ragione della necessità di garantire comunque continuità alle attività del Servizio interessato;

Visto, inoltre, quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., cd. “Job act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e alla durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare i contratti a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

*“1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*

*2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*

- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
  - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
  - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
  - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
  - e) per sostituzione di lavoratori assenti;
  - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
- ... omissis..."

Preso atto che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015 ma ha ampliato, al comma 4, la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre quelli già individuati dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
  - b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
  - c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
  - d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
  - e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
  - f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
  - g) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
  - h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;
- ... omissis..."

Considerato:

- che, trattandosi di attività prorogata in corso d'anno, non occorre computare il limite percentuale massimo (20%) di lavoratori assunti a tempo determinato sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al momento della proroga;
- che, in ogni caso, trattandosi di personale assunto con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali - e pertanto riferibile alla categoria degli Assistenti Sociali, alle presenti proroghe contrattuali non si applicano le limitazioni quantitative di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 riferite ai contratti stipulabili a tempo determinato, in virtù dell'esenzione prevista dal suddetto art. 50, comma 4, lett. e) del vigente CCNL 21/05/2018 del Comparto Regioni ed Enti Locali.

Visto, altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *"Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento"*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che *"...omissis...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti."*;

Valutato che, poiché:

- le dott.sse B.F. e L.F.A. sono state assunte a tempo determinato per un periodo complessivo di 2 anni e 6 giorni (precisamente dal 24.09.2018 al 30.09.2020) comprensivo di n. 2 proroghe contrattuali e che le presenti ulteriori proroghe contrattuali hanno durata pari a 11 mesi e 22 giorni;

- la dott.ssa M.C. è stata assunta a tempo determinato per un periodo complessivo di 1 anno 11 mesi e 22 giorni (precisamente dal 08.10.2018 al 30.09.2020) comprensivo di n. 2 proroghe contrattuali e che la presente ulteriore proroga ha durata pari a 1 anno e 6 giorni;
- la dott.ssa M.V. è stata assunta a tempo determinato per un periodo complessivo di 1 anno 11 mesi e 15 giorni (precisamente dal 15.10.2018 al 30.09.2020) comprensivo di n. 2 proroghe contrattuali e che la presente ulteriore proroga ha durata pari a 1 anno e 14 giorni;
- la dott.ssa D.S. è stata assunta a tempo determinato dalla succitata graduatoria concorsuale pubblica per un periodo complessivo di 1 anno e 28 giorni (precisamente dal 02.09.2019 al 30.09.2020) comprensivo di n. 1 proroga contrattuale e che la presente ulteriore proroga ha durata pari a 3 mesi e 30 giorni;
- la dott.ssa M.L. è stata assunta a tempo determinato per un periodo complessivo di 10 mesi (precisamente dal 04.12.2020 al 03.10.2020) e che la presente proroga contrattuale ha durata pari a 1 anno;

in ciascuno dei casi esposti sopra, con le presenti proroghe contrattuali vengono rispettate le limitazioni poc'anzi ricordate, sia con riferimento al limite temporale massimo di 36 mesi inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili alla medesima procedura di reclutamento, che in relazione al numero massimo di cinque proroghe nel corso dei suddetti 36 mesi;

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", al fine di garantire il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività del suddetto Servizio, come meglio dettagliato in narrativa - di dover procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle unità di personale indicate in narrativa, già in servizio con profilo di "Funzionario Reti Sociali", Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) per i periodi già ricordati e fermo restando per ognuna il rapporto orario (tempo pieno);

VISTI, inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183, commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione", a decorrere dal 01.02.2020;

## DETERMINA

1. di prorogare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 - ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*" previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, stante la necessità di garantire continuità alle attività del Servizio "Servizi Sociali", i contratti di lavoro a tempo determinato delle unità sottoindicate, già assunte con profilo di "**Funzionario Reti Sociali**" – **Specializzazione Servizi Sociali** (cat. D1), a tempo pieno, ai sensi del vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali 2016-2018, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.:

- dott.ssa **B.F.**, dal **01.10.2020** al **23.09.2021**, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" - U.O.C. "Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in Ambito Dipendenze e Salute";
- dott.ssa **M.C.**, dal **01.10.2020** al **07.10.2021**, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" - U.O.C. "Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani";
- dott.ssa **M.V.**, dal **01.10.2020** al **14.10.2021**, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" - U.O.C. "Polo Sociale Territoriale Nord e Attività in Ambito Tutela Minori";

- dott.ssa **L.F.A.**, dal **01.10.2020** al **23.09.2021**, con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali”- U.O.C. “Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani”;  
per far fronte al permanere delle esigenze straordinarie legate principalmente all’attuazione delle misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale correlate al Fondo Povertà 2018-2020 ed in particolare finalizzate alla realizzazione del Reddito di Cittadinanza (DL 4/2019);
- dott.ssa **D.S.** dal **01.10.2020** al **31.01.2021**, con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” - U.O.C. “Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in Ambito Dipendenze e Salute”, in sostituzione di altra dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (congedo di maternità);
- dott.ssa **M.L.**, dal **04.10.2020** al **03.10.2021**, con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” - U.O.C. “Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani”, a fronte di esigenze straordinarie connesse alle fragilità familiari (nuove povertà, difficoltà genitoriali, inclusione sociale e lavorativa) e all’aumento dei carichi di lavoro determinati dalla riassegnazione dei nuovi casi dall’Unione Val d’Enza;

specificando che le tutte le suddette unità di personale presentano tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato, previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001 e ss.mm.ii. e 81/2015 e ss.mm.ii., che si tratta della 3<sup>a</sup> proroga contrattuale per quanto riguarda le prime quattro unità (dott.sse B.F., M.C., M.V. e L.F.A.), della 2<sup>a</sup> proroga contrattuale per la dott.ssa D.S. e della prima per la dott.ssa M.L. e che con esse, in ciascun caso, vengono rispettati e non superati i limiti temporali assuntivi, pari a 36 mesi, riferiti alla medesima procedura di reclutamento, e il limite di n. 5 proroghe nell’arco dei 36 mesi;

2. di mantenere alle stesse il medesimo rapporto orario (tempo pieno) ed il trattamento economico mensile lordo attualmente percepito, proprio del personale inquadrato nella cat. D1, rapportato alle ore effettivamente prestate;
3. di imputare la complessiva spesa di € 169.575,26 come segue:

**B.F.; M.C.; M.V.**

quanto a € 24.247,05 al capitolo 31889 del PEG 2020 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale” del Bilancio pluriennale 2020–2022 – Annuale 2020 e precisamente:

art. 1 € 18.398,02 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 4.964,66 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 884,37 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE)
- codice SIOPE: 1113

**L.F.A.; D.S.; M.L.**

quanto a € 23.412,22 al capitolo 30807 del PEG 2020 “Personale a tempo determinato Servizi Sociali” del Bilancio pluriennale 2020–2022 – Annuale 2020 e precisamente:

art. 1 € 17.747,70 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2020/114

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 4.791,35 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/115

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 873,17 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/116

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

**B.F.; M.C.; M.V.; L.F.A.; D.S.; M.L.**

quanto a € 121.915,99 al capitolo che nel PEG 2021 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020–2022 – Annuale 2020, e precisamente:

art. 1 € 92.418,84 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2021/192

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 24.950,30 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2021/193

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 4.546,85 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2021/194

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

4. di dare atto:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle presenti proroghe di assunzione a tempo determinato risultano presenti e stanziare nei capitoli relativi alla spesa di personale del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020, e se ne terrà altresì conto nella redazione del Bilancio per l'anno 2021;

- che permane nel Bilancio di Previsione 2020-2022 - annuale 2020 - la previsione di apposito Capitolo di spesa (Cap. 31889) finalizzato ad assunzioni di personale finanziate con risorse statali erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Fondo Povertà statale) e che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle proroghe dei contratti a tempo determinato in essere con le dott.sse **B.F.**, **M.C.** e **M.V.** per il periodo **01.10.2020 – 31.12.2020** sono complessivamente previste e disponibili in tale capitolo;
  - che le risorse economiche necessarie all'attuazione delle proroghe dei contratti a tempo determinato con le suddette tre unità di personale - dott.sse **B.F.**, **M.C.** e **M.V.** - per la parte relativa all'annualità 2021, e rispettivamente per i periodi **01.01.2021-23.09.2021**, **01.01.2020-07.10.2021** e **01.01.2020-14.10.2021**, sono invece complessivamente previste nel capitolo 30807 – finalizzato ad assunzioni di personale a tempo determinato dei Servizi Sociali – nel quale si ritrovano, peraltro, anche le risorse necessarie alle proroghe contrattuali delle altre tre unità di personale (dott.sse **L.F.A.**, **D.S.** e **M.L.**) per gli interi periodi richiesti;
  - che la spesa necessaria alle proroghe dei contratti a tempo determinato delle dott.sse **B.F.**, **M.C.** e **M.V.** per il periodo **01.10.2020–31.12.2020**, finalizzate a dare continuità all'azione dei Servizi Sociali nel contesto degli obiettivi legati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale di cui al Fondo Povertà statale, risulta essere esclusa dai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 e di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, così come indicato nel sopracitato art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017;
  - che, invece, la spesa necessaria a garantire le proroghe contrattuali per le medesime unità di personale, precisamente per i periodi **01.01.2021-23.09.2021** (dott.ssa **B.F.**), **01.01.2021-07.10.2021** (dott.ssa **M.C.**) e **01.01.2021-14.10.2021** (dott.ssa **M.V.**) - nelle more dell'assegnazione delle risorse del Fondo Povertà statale afferenti all'annualità 2020, della conseguente iscrizione delle stesse nell'apposito capitolo di spesa del PEG 2021 e della variazione di imputazione richiesta dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", di cui si dà conto più sopra - e le proroghe contrattuali delle altre tre unità di personale (dott.sse **L.F.A.**, **D.S.** e **M.L.**) per gli **interi periodi previsti**:
    - risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
    - risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014);
5. di dare ulteriormente atto che all'attuazione di tutto quanto disposto dal presente provvedimento è già stata autorizzata da ultimo dalla più volte citata Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020 nell'ambito della complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare nuove assunzioni a tempo determinato "*...omissis...per esigenze temporanee/eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di Bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013...omissis...*
- Si autorizzano in particolare tutte le assunzioni a tempo determinato necessarie di Assistenti Sociali finanziate a valere su finanziamenti esterni quale il "RdC" (cfr. art. 1 comma 200 Legge n. 205/2017) che non incidono né sulla spesa di personale in senso lato che, che nello specifico, su quella a tempo determinato....omissis...";*
7. che, per quanto attiene alla nuova normativa assuntiva intervenuta in corso d'anno (D.L. 34/2019 – art. 33, e DPCM attuativo del 17.03.2020) e alla verifica in corso d'anno circa il rispetto del rapporto spesa di personale / entrate correnti e al suo contenimento entro il rapporto 2019, si opera un rinvio a tutto quanto già indicato in premessa;

8. di dare altresì atto che - trattandosi di personale già assunto con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali, e pertanto riferibile alla categoria degli Assistenti Sociali, alle presenti proroghe contrattuali non si applicano le limitazioni quantitative di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 riferite al numero dei contratti stipulabili a tempo determinato, in virtù dell'esenzione prevista dal suddetto art. 50, comma 4, lett e) del vigente CCNL 21/05/2018 del Comparto Regioni ed Enti Locali;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Battistina Giubbani)